



AOOGAB Ministro
Prot. Uscita del 08/01/2020
Numero: **000064**
Classifica:



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DI CONCERTO CON

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 1, comma 698, lettera b) della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che determini le quantità standard di produzione dei tartufi, al fine dell'applicazione regime IVA speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riservato ai prodotti elencati nella Tabella A, parte I, allegata al medesimo decreto;

VISTA la legge 16 dicembre 1985, n. 752 "normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo";

VISTA la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 "sistema comune d'imposta sul valore aggiunto";

VISTO il Regolamento Comunitario (CE) 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 "organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)";

DECRETA

Articolo 1

Quantità standard per coltivazioni di tartufo svolte in terreni agricoli

Sono definite quantità standard per le coltivazioni di tartufo in produzione svolte in terreni agricoli, le seguenti quantità per le relative specie:



- a) 60 kg/ha per il tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum*), e tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum*);
- b) 80 kg/ha per il tartufo bianchetto (*Tuber borchii*);
- c) 120 kg/ha per il tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum*), tartufo brumale (*Tuber brumale*) e tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum*);
- d) 400 kg/ha per il tartufo estivo (*Tuber aestivum*).

Sono considerate piantagioni idonee a produrre tartufo bianco pregiato gli impianti derivati dalla messa a dimora di pioppelle o astoni di pioppo o piante micorrizzate certificate, in aree vocate ovvero aree in cui vi è una presenza naturale di tartufo bianco pregiato.

Articolo 2

Quantità standard per formazioni boschive gestite per la produzione di tartufo

Sono definite quantità standard per formazioni boschive gestite per la produzione di tartufo, le seguenti quantità per le relative specie:

- a) 20 kg/ha per il tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum*), e tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum*);
- b) 50 kg/ha per il tartufo bianchetto (*Tuber borchii*);
- c) 35 kg/ha per il tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum*), tartufo brumale (*Tuber bumale*) e tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum*);
- d) 100 kg/ha per il tartufo estivo (*Tuber aestivum*).

Articolo 3

Sistema informativo

Per finalità statistiche, come dato aggregato, ovvero per attività di controllo da parte degli organi ad esso deputati, come dato puntuale, è istituito presso la competente Direzione Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un sistema informativo, condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alle tartufaie coltivate e controllate autorizzate dalle Regioni e dalle Province Autonome ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, nonché ai dati contenuti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale relativi alla produzione di tartufo di cui ai relativi codici AGEA.



Per l'alimentazione dei dati di tale sistema, le Regioni e le Province Autonome comunicano annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, le tartufaie coltivate e controllate autorizzate per il proprio ambito territoriale, fornendone gli estremi catastali e la data di riconoscimento, nonché le generalità complete di indirizzo di residenza e recapiti del conduttore, il titolo del conduttore, il codice fiscale e la partita iva qualora il conduttore ne sia titolare.

Le Regioni e le Province Autonome comunicano altresì, annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli estremi delle persone abilitate alla raccolta del tartufo, ovvero le generalità comprese di indirizzo di residenza, codice fiscale, data di rilascio del tesserino e i rinnovi della tassa di concessione regionale qualora prevista.

L'Agenzia delle Entrate, infine, comunica alle Regioni e alle Province Autonome la lista dei raccoglitori che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui all'art 1, comma 692, legge 30 dicembre 2018, n. 145, includendo le informazioni relative al campo "elementi identificativi" del modello F24 e il codice fiscale del raccoglitore.

Per l'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 4

Aggiornamenti periodici

Le quantità standard definite dal presente decreto saranno aggiornate o confermate una prima volta entro il 31 dicembre 2021, e, successivamente con cadenza quinquennale, con decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo informato il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5

Efficacia

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

